

**ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E
TRASPORTI**

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

POLITICHE DELLA FORMAZIONE, DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2062 in data 07-05-2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO 18AB
“INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020”, NELL'AMBITO DEL PO
FSE 2014/20, APPROVATO CON PD N. 2123/2018 E SS.MM., A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

**IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, IN VACANZA
DEL POSTO DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DELLA FORMAZIONE,
DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE**

E

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE
EUROPEO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che ha decretato lo stato di emergenza per una durata di sei mesi;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione, da ultimo il DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

richiamato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista, altresì, l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

richiamato il Decreto legge 25 marzo, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

viste le comunicazioni dell'Autorità di gestione, a mezzo PEI, in data 6 marzo e 10 marzo 2020, con le quali si fornivano indicazioni in merito alle proroghe per l'avvio o conclusione delle attività cofinanziate nell'ambito del PO FSE 2014/20 o del Piano Giovani;

richiamato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 22, del 5 febbraio 2018, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

richiamato il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

richiamato, inoltre, il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

visto il Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione (FSE)”, adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014 e modificato, da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2019) 5827 in data 30 luglio 2019;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26/10/2016 recante approvazione delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo” (Vers_01) per il PO FSE 2014/20;

richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2123 del 20 aprile 2018 di approvazione dell'Avviso pubblico 18AB relativo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020, nell'ambito del PO FSE 2014/20 (di seguito, Avviso 18AB);

richiamato, altresì, il Provvedimento dirigenziale n. 1497 in data 6 aprile 2020, recante “Sospensione, in considerazione dello stato emergenziale in corso derivante dal COVID-19 e nell'ambito dei progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani, dell'erogazione della formazione “in presenza” e dei termini relativi ai procedimenti amministrativi”;

considerato che l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ha decretato, tra l'altro, la sospensione, sull'intero territorio nazionale, di alcune attività produttive industriali e commerciali, il cui elenco è stato successivamente modificato con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020;

considerato, inoltre, che l'emergenza epidemiologica in corso sta comportando un drastico mutamento del contesto economico, con evidenti effetti sugli aspetti organizzativi ed occupazionali delle imprese;

visti gli articoli 22 e 46 del decreto legge 18/2020 che prevedono, rispettivamente, disposizioni temporanee per la Cassa integrazione in deroga e il divieto temporaneo di effettuazione dei licenziamenti;

considerato che le disposizioni dell'Avviso 18AB, con particolare riferimento agli aspetti gestionali ed agli obblighi in capo al beneficiario, sono state definite sulla base di un contesto economico ed all'interno di un quadro normativo completamente diversi da quelli attuali;

ritenuto opportuno, pertanto, introdurre alcune disposizioni derogatorie a quanto previsto dall'Avviso 18AB, nel rispetto della parità di trattamento, in quanto applicabili a tutti i beneficiari del citato Avviso ed in considerazione del fatto che l'epidemia COVID-19 è riconosciuta quale causa di forza maggiore, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/558;

considerato che le modificazioni di cui alla lettera precedente riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- termini per la presentazione della richiesta di erogazione del contributo e della relativa polizza fidejussoria, (art.14 dell'Avviso 18AB);
- termini per la sostituzione del lavoratore cessato (art.15 dell'Avviso 18AB);
- gestione del contributo nel caso in cui il beneficiario abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (art.16 dell'Avviso 18AB) o nel caso in cui abbia dovuto ridurre l'orario di lavoro per il lavoratore per cui è stato richiesto il contributo all'assunzione, ad una percentuale di lavoro inferiore al 50% (art. 10 dell'Avviso 18AB) ;

dato atto che le disposizioni derogatorie in argomento - concordate con l'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 in coerenza con le indicazioni europee e statali in merito alla flessibilità nella gestione degli interventi, finanziati dal FSE, pur nel rispetto delle norme vigenti sull'ammissibilità della spesa - sono allegate al presente provvedimento (Allegato n. 1), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza al 1° aprile 2020;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 27/03/2020 recante il conferimento alla sottoscritta, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, dell’incarico di coordinatrice del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento al sottoscritto, dott. Marco Riccardi, dell’incarico di dirigente della Struttura Programmazione Fondo sociale europeo;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020

DECIDONO

1. di approvare le disposizioni derogatorie all’Avviso 18AB recante “Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018/2020”, nell’ambito del PO FSE 2014/20, approvato con PD n. 2123/2018 e ss.mm.ii., allegate al presente provvedimento (Allegato n. 1), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L’ESTENSORE

Gemma JUGLAIR

IL DIRIGENTE

Carla Stefania RICCARDI

IL DIRIGENTE

Marco RICCARDI



DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALL'AVVISO PUBBLICO 18AB RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018/2020, NELL'AMBITO DEL PO FSE 2014/20, APPROVATO CON PD N. 2123/2018 E SS.MM. E II. A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PREMESSA

In data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica a seguito dell'insorgenza dell'epidemia sanitaria da Covid-19.

In data 31 gennaio 2020, con Delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 01/02/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza, della durata di 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Questa emergenza sanitaria ha stravolto il contesto economico sulla base del quale le Strutture regionali responsabili per l'attuazione degli interventi (SRRAI), di concerto con l'Autorità di gestione, hanno definito gli avvisi e le schede azione nell'ambito del PO FSE 2014/20.

Anche nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014/20, risulta opportuno – alla luce del quadro complessivo di riferimento attuale – attivare tutte le possibili azioni atte ad ottimizzare la destinazione delle risorse disponibili nell'ambito dei Programmi operativi regionali per far fronte agli effetti negativi della pandemia.

Per tale ragione, ed al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, da un lato, e di salvaguardare l'economia e l'occupazione, dall'altro, le Amministrazioni centrali hanno emanato una serie di Decreti urgenti e straordinari che hanno avuto riflessi su alcune modalità gestionali ed operative previste dall'Avviso 18AB.

In considerazione di quanto sopra esposto, si rendono necessarie, pertanto, alcune modificazioni ai contenuti dell'Avviso che, nel rispetto della parità di trattamento, si possono applicare a tutte le imprese beneficiarie del contributo.

Nelle successive disposizioni, laddove si fa riferimento al periodo di emergenza epidemiologica si intende il periodo dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 in considerazione del fatto che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31/07/2020 e che il decreto legge n. 6/2020 che ha previsto le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato emanato il 23 febbraio 2020.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ART. 10 DELL'AVVISO 18AB

La lettera b) dell'art. 10 dell'Avviso 18AB stabilisce che il rapporto di lavoro per il quale l'impresa chiede il contributo deve [...] *essere riferito ad un contratto di lavoro secondo il numero di ore stabilite come tempo pieno dal CCNL della categoria di riferimento, o tempo parziale, con un numero di ore almeno pari al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento [...].*

DEROGHE:

E' consentito al beneficiario, in deroga a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. b) dell'Avviso 18AB, durante il periodo di emergenza epidemiologica ed al fine di salvaguardare il livello occupazionale, di ridurre il numero di ore anche al di sotto della soglia del 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.

Al termine dello stato emergenziale, il beneficiario è tenuto a ripristinare un orario di lavoro con percentuale del rapporto di almeno il 50%.

La chiusura del progetto è posticipata per un periodo equivalente a quello dell'applicazione della deroga e pertanto il beneficiario dovrà mantenere i requisiti previsti dall'Avviso fino a tale nuova data di chiusura del progetto.

Nel caso in cui, al termine dello stato emergenziale, la percentuale di rapporto di lavoro, pur essendo almeno del 50%, risulti inferiore a quella stabilita al momento dell'avvio del progetto, il contributo sarà riproporzionato e si procederà al recupero dell'eccedenza, così come previsto dall'art. 10, secondo paragrafo.

Esempio 1

Avvio progetto in data 01/02/2019 (data di assunzione/trasformazione a tempo determinato) – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020 al 31/07/2020 (5 mesi), 01/08/2020 ripristino percentuale di lavoro stabilita alla data di avvio del progetto.

CONSEGUENZE: non è previsto nessun recupero ma la conclusione del progetto verrà posticipata di 5 mesi, ovvero al 30/06/2022, data fino alla quale il beneficiario dovrà mantenere i requisiti indicati nell'Avviso.

Esempio 2

Avvio progetto in data 01/02/2019 – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020.

CONSEGUENZE: il progetto si conclude al 29/02/2020, e pertanto il contributo concesso sarà riproporzionato per il periodo dal 01/02/2019 al 29/02/2020 e si procederà al recupero dell'eccedenza.

Esempio 3

Avvio progetto in data 01/02/2019 con assunzione a tempo pieno – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Riduzione orario di lavoro con percentuale inferiore al 50% dal 01/03/2020 al 31/07/2020 (5 mesi).

In data 01/08/2020 la percentuale del rapporto di lavoro viene portata al 70%.

CONSEGUENZE: la conclusione del progetto verrà posticipata di 5 mesi, ovvero al 30/06/2022.

Per il periodo dal 01/08/2020 al 30/06/2022 il contributo concesso sarà riproporzionato siccome vi è stata un riduzione di orario di lavoro dal 100% al 70% e si procederà al recupero dell'eccedenza.

DISPOSIZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA – ART. 14 DELL'AVVISO 18AB

L'art. 14 dell'Avviso 18AB prevede che “Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'incentivo economico, il beneficiario deve inoltrare, tramite il sistema informativo SISPEG2014, apposita richiesta per l'erogazione del contributo secondo quanto riportato alla guida ISTRUZIONI SISPEG. A tale richiesta dovrà essere allegata una fidejussione [...]”

Facendo seguito a quanto disposto con il Provvedimento dirigenziale n. 1497 in data 6 aprile 2020, sono da considerarsi sospesi anche i termini, non perentori, per la richiesta dell'erogazione del contributo a titolo di anticipo nonché per la trasmissione della relativa fidejussione per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Esempio

Data notifica di concessione dell'incentivo economico: 15/02/2020.

Termine previsto per la richiesta di erogazione del contributo e trasmissione della fidejussione: 15/04/2020.

Sospensione derivante da emergenza (ad oggi): dal 23/02/2020 al 31/07/2020 (5 mesi e 6 giorni).

Il termine del 15/04/2020 viene posticipato di 5 mesi e 6 giorni e pertanto diventa il 21/09/2020.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – ART. 15 DELL'AVVISO 18AB

- 1. L'art. 15, comma 1, dell'Avviso 18AB dispone che “Nel caso in cui il rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo si risolva prima dei 36 mesi decorrenti dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, l'incentivo verrà riconosciuto per ogni anno intero di mantenimento del rapporto di lavoro e la parte restante dell'incentivo concesso (quella relativa all'anno in cui il rapporto si è risolto e gli eventuali anni successivi) sarà oggetto di revoca.”*
- 2. Il comma 2 dello stesso articolo, prevede che “Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore oggetto dell'incentivo richiesto, il soggetto beneficiario può procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore entro e non oltre tre mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro [...]. La mancata comunicazione di cui sopra, entro il termine stabilito, o il non rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 in capo al nuovo lavoratore assunto, comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore e la conseguente revoca e restituzione parziale o totale del contributo [...]”*

DEROGHE:

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 1 dell'Avviso 18AB, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore incentivato o con un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe a quelle del lavoratore a cui afferisce l'incentivo, avvenute a decorrere dal 23 febbraio 2020 e prima della chiusura del progetto, l'incentivo è riconosciuto proporzionalmente, per tutto il periodo di mantenimento del rapporto di lavoro.

Esempio

Contributo concesso per il periodo 01/02/2019 – 31/01/2022.

In data 31/10/2020 licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un dipendente avente lo stesso inquadramento professionale e mansioni analoghe.

CONSEGUENZE: l'incentivo concesso verrà riproporzionato per il periodo dal 01/02/2019 al 31/10/2020 e si procederà al recupero dell'eccedenza.

2. Facendo seguito al Provvedimento dirigenziale n. 1497 in data 6 aprile 2020 dell'Autorità di gestione il termine perentorio dei tre mesi è sospeso per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Esempio

Data cessazione rapporto di lavoro: 15/02/2020.

Termine previsto per la sostituzione del lavoratore: 15/05/2020.

Sospensione derivante da emergenza: dal 23/02/2020 al 31/07/2020 (5 mesi e 6 giorni).

Nuovo termine per la sostituzione del lavoratore: 21/10/2020 (il termine iniziale del 15/05/2020 viene posticipato di 5 mesi e 6 giorni).

DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO ED ALLE REVOCHE – ARTT. 16 e 17 DELL'AVVISO 18AB

Tra i casi di revoca del contributo previsti dal combinato disposto degli artt. 16, commi 1 2 e 17 figurano le seguenti fattispecie:

1. non avere in atto, per tutta la durata del periodo incentivato, procedure di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o di mobilità, dove con procedura si intende l'intero periodo tra l'inizio della procedura e la fine dei licenziamenti e tra l'inizio della procedura di cassa integrazione e la fine della sospensione autorizzata;
2. mancato mantenimento, allo scadere di ogni annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato, dello stesso numero di lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'impresa rispetto al momento dell'assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato.

DEROGHE:

1. Non si procederà alla revoca del contributo se, durante il periodo di emergenza epidemiologica, l'impresa abbia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa.

In tale caso la chiusura del progetto è posticipata di un periodo equivalente a quello della durata di tali ammortizzatori e il beneficiario dovrà mantenere i requisiti previsti dall'Avviso fino a tale nuova data di chiusura del progetto.

Nel caso in cui, il ricorso a tali ammortizzatori, si protragga oltre il termine previsto per lo stato emergenziale, si procederà alla revoca del contributo proporzionalmente al periodo in cui l'impresa ha fatto ricorso a tali ammortizzatori.

Esempio 1

Avvio progetto in data 01/02/2019 (data di assunzione/trasformazione a tempo determinato) – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Periodo di attivazione della cassa integrazione in deroga: 01/03/2020 – 31/07/2020 (5 mesi).

CONSEGUENZE: La conclusione del progetto verrà posticipata di 5 mesi ovvero al 30/06/2022.

Esempio 2

Avvio progetto in data 01/02/2019 – Data conclusione prevista 31/01/2022.

Periodo di attivazione della cassa integrazione in deroga: 01/03/2020 – 31/08/2020.

CONSEGUENZE: il progetto si conclude al 29/02/2020, e pertanto il contributo concesso sarà riproporzionato per il periodo dal 01/02/2019 al 29/02/2020 e si procederà al recupero dell'eccedenza.

2. Qualora la scadenza per il calcolo di ogni annualità di assunzione/trasformazione del lavoratore incentivato venga a cadere nel periodo di emergenza epidemiologica e il beneficiario non riesca a soddisfare il requisito del mantenimento occupazionale, si procederà ad una proroga della citata scadenza di un periodo pari a quello dell'emergenza epidemiologica (5 mesi e 6 giorni).

Esempio

Avvio progetto in data 01/05/2019, se al 30/04/2020 l'impresa non ha rispettato il requisito del mantenimento occupazionale la scadenza per il calcolo di ogni annualità verrà posticipata di 5 mesi e 6 giorni (periodo dal 23/02/2020 al 31/07/2020) e pertanto l'azienda dovrà rispettare i requisiti del mantenimento al 06/10/2020, 06/10/2021, e 06/10/2022, data quest'ultima di conclusione del progetto.

CARLA STEFANIA RICCARDI

MARCO RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 08/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO